

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1467)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1965
(V. Stampato n. 2337)*

**presentato dal Ministro della Sanità
(MARIOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)**

**col Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)**

**e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1965*

**Concessione di un contributo annuo
alla Associazione italiana della Croce Rossa**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 è concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre

1964 il contributo è stabilito in lire 150 milioni.

Il contributo di cui al comma precedente è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si farà fronte a carico dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le suddette gestioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.